

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 864)

## DISEGNO DI LEGGE

*Approvato dalla XIV Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 5 luglio 1984, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 103, 821, 887 e 968)*

**d'iniziativa dei deputati FERRARI Marte, MANCHINU e POTÌ (103); VENTRE, MELELEO, TANCREDI, GARAVAGLIA, PATRIA, DEL MESE, MASTELLA e CONTU (821); PUJIA e BOSCO Bruno (887); ANSELMI, AUGELLO, CABRAS, FALCIER, RIGHI, GARAVAGLIA e LUSSIGNOLI (968)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 luglio 1984*

Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 28 febbraio 1981, n. 34

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia rurale in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per una sola volta, a conseguire la titolarità della farmacia, purchè la stessa al momento della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3 non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione o non sia in via di assegnazione essendo stata pubblicata e non impugnata la graduatoria definitiva.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

**Art. 2.**

Per quanto previsto dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, sono calcolati anche i periodi saltuari ma con interruzioni non superiori ad un semestre, nonchè l'attività professionale svolta come titolare, come direttore o come collaboratore per un periodo di almeno cinque anni, anche non continuativi, purchè la singola interruzione non sia superiore ad un semestre.

Il periodo di cui al comma precedente è ridotto a tre anni per le farmacie rurali.

**Art. 3.**

Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, all'autorità sanitaria competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli precedenti è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

#### Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del piano sanitario regionale, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, lo richiedano, possono stabilire, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, sentita la unità sanitaria locale competente per territorio, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia disti almeno 2.000 metri da quelle esistenti ».

#### Art. 5.

Ove le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dall'articolo 3, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, il commissario di Governo, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario straordinario incaricato dell'indizione del bando di concorso e del relativo espletamento, fino alla assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori.

Il commissario straordinario si avvale degli uffici della unità sanitaria locale competente per territorio e risponde del suo mandato al commissario del Governo.

#### Art. 6.

Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dai seguenti:

« Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una vol-

ta soltanto nella sua vita, ed entro due anni dal trasferimento, di poter acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma.

Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno un anno di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.

Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare alla autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa.

Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale ».

#### Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Qualora il figlio o il coniuge superstite del farmacista titolare e proprietario risultino iscritti alla facoltà di farmacia, in qualità di studenti presso università statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, è prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dei titoli e requisiti previsti dalla legge, e comunque non oltre sei anni dalla morte del titolare e proprietario ».